

RECEVUTO 27/08/2020  
28 AGO 2020  
N° 2550  
REDAZIONE  
dott.ssa Maria Domenica

All. n. 1

esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

## **Statuto dell'Associazione** **"ACB Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil FVg – aps"**

### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

- 1.1. E' costituita , ai sensi del Dlgs 117/2017 e s.m.i , l'associazione di promozione sociale non riconosciuta, denominata:  
"ACB Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil aps" di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

### **Art. 2 – SEDE**

- 2.1. L'Associazione ha sede in Trieste, Via San Francesco 4/1.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

### **Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ**

- 3.1. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di azione sociale sui problemi della realtà locale, a promuovere l'integrazione sociale , soprattutto nei confronti della comunità brasiliana , a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio di Amminisitazione.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di

partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.

- 3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie .

#### **Art. 4 – ATTIVITÀ**

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività, a favore dei propri associati , di loro familiari o di terzi, propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 4.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera *i*, del d.lgs. 117/2017;
  - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse social, culturale o religioso, di cui all'art.5 comma 1, lettera *k* del d.lgs 117/2017;
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera *w*, del d.lgs. 117/2017.
- 4.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Dlgs 117/2017 , attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio
- 4.4. L'Associazione, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione , può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative - vigenti:

- a. fornire assistenza ed informazioni per pratiche burocratiche e consolari relative al Brasile;
- b. realizzare attività di scambio socioculturale;
- c. organizzare attività formative e motorio-sportive;
- d. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- e. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni a premi) nell'osservanza delle normative amministrative fiscali e vigenti;
- f. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
- g. attività di consulenza giuridica, appoggio in ambito psicosociale;
- h. organizzare seminari, mostre, convegni, incontri, tavole rotonde.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

## **Art. 5 – VOLONTARIATO**

- 5.1 Per lo svolgimento delle - attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati.
- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. -
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.  
Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

#### **Art. 6 - SOCI**

- 6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

#### **Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

- 7.1 I soci hanno il diritto:
- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
  - di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
  - di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
  - di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
  - di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- 7.2. I soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
  - a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
  - al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
- 7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 7.4. E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci .

#### **Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO**

- 8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale di "ACB Associazione Comunità Brasiliana Raizes do Brasil FVg aps",
- 8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento.
- 8.4. La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 60 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.
- Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
- 8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACB che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni.

#### **Art. - 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e

regolamentate dal vigente Statuto qui richiamato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
  - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione .
- 9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
  - La Presidenza;
  - Il Presidente;
  - L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
  - Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Le riunioni degli Organismi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

- a. rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
- b. permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;

- c. permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- d. informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

### **Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
- 11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:
  - a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) ;
  - b. al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del Dlgs n.117/2017 , l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico;
  - c. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti;
  - d. approva il bilancio di esercizio;
  - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f. delibera sull'esclusione degli associati;
  - g. delibera sulle modifiche dello Statuto ;
  - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dei regolamenti interni se redatti;
  - i. delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 11.4. L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto,.
- 11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:
  - il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità;

- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede,
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7.

## **Art. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 componenti.

12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e procede alla loro elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate , ovvero indicate , tra i propri associati, dalle Associazioni di promozione associate.

12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni, i componenti sono rieleggibili .

12.4. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) attribuire cariche onorarie

12.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

- 12.7. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.
- 12.8. Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio di Amministrazione tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
- 12.9. Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio di Amministrazione che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente o in sua vece il vice presidente vicario convoca entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13 – PRESIDENTE**

- 13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
- 13.4. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.
- 13.5. Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

#### **Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE**

- 14.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
  - b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

- 14.2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

## **Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI**

- 15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2. L'associazione deve redigere il *bilancio* annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore."
- 15.3. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.4. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
- 1. il libro dei soci;
  - 2. il libro dei volontari;
  - 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  - 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;

6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi 60 giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante.

- 15.6 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste. -

## **Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE**

- 16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
- 16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

## **Art. 17 – SCIoglimento**

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

## **Art. 18 - REGOLAMENTO INTERNO**

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 18 - NORME FINALI**

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti ;alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale ; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi. -

*Aut. de Passio, Paro, de Jesus, Sifus*